



**TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

**PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL
DEBITORE**

Il Giudice,

VISTA la domanda di liquidazione del patrimonio depositata, ai sensi degli artt. 14-ter ss. della L. 3/2012, da MASSIMO PANZERI (C.F. PNZMRA77C16E507I), con l'assistenza dell'avv. Giorgio Brambilla;

VISTA la relazione particolareggiata del gestore della crisi, dott. Alfonso Rusconi,;

ritenuto che la domanda di liquidazione degli istanti soddisfi i requisiti di cui all'art. 14-ter della L. 3/2012 tenuto conto che:

-l'istante si trova in una situazione di sovraindebitamento ossia "in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte di patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" come emerge sia dal confronto tra l'entità dell'attivo prontamente liquidabile del debitore, costituito dal reddito mensile (circa €3.000,00), e i debiti scaduti e rimasti inadempiti o di imminente scadenza (circa €430.00,00) sia dai pignoramenti mobiliari e immobiliari a carico dell'istante;

-l'istante non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II L. 3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

-l'istante non ha subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. 3/2012;



-l'istante secondo quanto ha riferito il gestore della crisi ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

-non risulta il compimento di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

visto l'art. 14-quinquies della L. 3/2012;

DICHIARA

aperta la liquidazione del patrimonio del sig. MASSIMO PANZERI;

NOMINA

liquidatore dei beni del debitore il dott. Alfonso Rusconi;

DISPONE

che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

a carico del Liquidatore la comunicazione del presente decreto, della domanda di liquidazione e della relazione particolareggiata ai creditori entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento, nonché la pubblicazione dei medesimi documenti su uno dei siti di cui all'art. 490, comma 2, c.p.c.;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore nei registri immobiliari;

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio in liquidazione al Liquidatore, ad eccezione della casa di abitazione;

FISSA

nella misura di 3.000,00 euro, al netto delle trattenute previdenziali e degli oneri fiscali e al lordo dell'assegno di mantenimento di euro 1.500,00 in favore dell'ex coniuge e dei figli, gli emolumenti che possono essere trattenuti mensilmente dal debitore per le esigenze di sostentamento proprio e dei membri della famiglia.

DISPONE



che entro il 31 dicembre di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria una relazione sull'attività svolta, con indicazione dell'attivo realizzato e delle spese sostenute, e sulle attività ancora in corso.

visto l'art. 742 c.p.c.

Si comunichi alla ricorrente presso l'avv. Giorgio Brambilla e al liquidatore dott. Alfonso Rusconi.

Lecco, 18/5/2021

Il Giudice
dott. Edmondo Tota